

Successioni "mortis causa" - disposizioni generali - rinuncia all'eredità - forma - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4846 del 29/03/2003

Forma solenne - Necessità - Revoca tacita - Ammissibilità - Esclusione.

Nel sistema delineato dagli articoli 519 e 525 cod. civ. in tema di rinuncia all'eredità, la quale determina la perdita del diritto all'eredità ove ne sopraggiunga l'acquisto da parte degli altri chiamati, l'atto di rinuncia deve essere rivestito di forma solenne (dichiarazione resa davanti a notaio o al cancelliere e iscrizione nel registro delle successioni). Pertanto non è ammissibile una revoca tacita della rinuncia.

Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 4846 del 29/03/2003